

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica:

BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE S.P.A

Sede legale e amministrativa:

Piazza Giuseppe Mazzini N. 53 - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA)

Sito Internet: www.bansco.it — e-mail: info@bansco.it

Codice ABI: 03235

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1121

Numero di iscrizione al R.E.A.: CE 1986 del 13/6/1925

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione al registro delle imprese: 00136290616

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia per le materie a questa demandate dalle vigenti disposizioni di legge

CHE COS'È IL SERVIZIO EMISSIONE MEZZI DI PAGAMENTO – ASSEGNI CIRCOLARI

L'assegno circolare è un titolo di credito cambiario all'ordine, contenente la promessa incondizionata di pagare a vista una determinata somma di denaro.

Il cliente può richiedere alla banca l'emissione di uno o più assegni circolari a fronte della corresponsione di un analogo importo in contanti.

Rischi tipici:

- Rischio di controparte: rappresentato dall'eventualità che la banca non sia in grado di onorare l'importo dell'assegno.
- Il cliente è esposto al rischio di perdita, smarrimento e/o sottrazione del titolo (in tal caso il cliente dovrà richiedere l'attivazione della procedura di ammortamento).

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCE	IMPORTO
Commissione per emissione assegni fino a 500€	1,50 per ogni assegno
Commissione per emissione assegni fino a 2.000€	1,50 per ogni assegno
Commissione per emissione assegni fino a 5.000€	2,50 per ogni assegno
Commissione per emissione assegni fino a 20.000€	4,50 per ogni assegno
Commissione per emissione assegni oltre 20.000€	5,00 per ogni assegno

RECESSO E RECLAMI

I reclami vanno inviati con lettera raccomandata A.R. (P.ZZA MAZZINI 52/53/54 81055 SANTA MARIA CAPUA V. CE) o per posta elettronica ordinaria (info@bansco.it) o per posta elettronica certificata (bic.bansco@pec.eurekaibs.it) all'Ufficio Reclami della banca, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi di video-conferenza, davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Li, _____

_____ Firma del cliente